



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 213 LEGISLATURA N. IX

dclibera

1692

DE/ML/TEA Oggetto: L.R. n. 30/2011 art. 2 comma 3 lett. a): Adozione
O NC della convenzione-tipo per la costituzione delle
Assemblee di ambito

Prot. Segr.
1872

Lunedì 16 dicembre 2013, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca.
Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Maura Malaspina.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n. 30/2011 art. 2 comma 3 lett. a): Adozione della convenzione-tipo per la costituzione delle Assemblee di ambito.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Territorio e Ambiente, dal quale si rileva la opportunità di approvare la presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Territorio e Ambiente che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 22 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- 1) di adottare, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 lettera a) della L.R. n. 30/2011, la convenzione-tipo per la costituzione delle Assemblee di ambito, contenuta nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

1. Normativa statale, regionale ed atti amministrativi di riferimento

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010";

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche" (*abrogata*);

Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 15 "Modifica alla Legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche)" (*abrogata*);

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato".

Delibera di Giunta Regionale n. 905 del 17/06/2013 con la quale è stato chiesto, alla competente commissione consiliare il parere sullo schema di deliberazione contenente la convenzione-tipo;

Regolamento Interno del Consiglio Regionale. (Approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1979 ed emanato con decreto del presidente del Consiglio regionale, pubblicato nel BUR n. 6 del 16 gennaio 1980);

Parere n. 167 del 07/11/2013 della IV Commissione Assembleare permanente richiesto con la DGR n. 905 del 17/06/2013.

2. Motivazione

La legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato" disciplina l'organizzazione, nel territorio regionale, del servizio idrico integrato, negli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in modo da garantire la gestione del servizio secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

In particolare, l'art. 5 comma 2 della legge regionale citata dispone che le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito, previste dall'articolo 148 del d. lgs. n. 152/2006 e dalla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche", sono svolte dall'Assemblea di ambito, quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", redatta in conformità della convenzione-tipo deliberata dalla Giunta regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.1. Iter approvativo della convenzione-tipo

Una prima bozza di convenzione-tipo era stata trasmessa alle Province e alle AATO, a mezzo e-mail in data 18 giugno 2012, dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile – P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche; in data 2 luglio la bozza di convenzione-tipo è stata illustrata, presso la sede UPI e ANCI, dal suddetto competente ufficio.

Successivamente, nel settembre 2012, a seguito della riorganizzazione interna di alcune strutture regionali, la competenza in merito alla predisposizione della convenzione-tipo è passata in capo al Servizio Ambiente e Territorio – P.F. Tutela delle Risorse Ambientali (di seguito P.F.). Sulla scorta della bozza di convenzione-tipo di cui alla prima stesura, la P.F ora competente, al fine di proseguire nell'iter avviato dal precedente ufficio, ha predisposto la convenzione – tipo che, previa convocazione delle AATO, dell'UPI Marche e dell'ANCI Marche, è stata oggetto di apposita riunione dell'11/12/2012, alla quale hanno partecipato: l'ANCI, la Provincia di Fermo, le AATO 1, 2, 3, 4, 5, Dirigenti e funzionari regionali.

Il verbale della riunione è stato poi trasmesso a mezzo mail ai partecipanti (ANCI, Provincia di Fermo, A.A.T.O 1, 2, 3, 4, 5) per raccogliere eventuali osservazioni.

Le AATO 2, 3 e 5 hanno comunicato, con pari mezzo, il loro assenso, mentre ANCI ed UPI, con nota prot. 170/12 del 12/12/2012, inviata al Presidente della G.R., all'Assessore regionale all'ambiente e al Dirigente di questo ufficio, hanno chiesto "...la temporanea sospensione dell'iter dell'atto, in attesa di proporre osservazioni puntuali sul testo in oggetto...".

Si riporta il verbale della riunione, comprendente le minime integrazioni successivamente pervenute dagli interessati, cui è stato sottoposto.

"RIUNIONE PREPARATORIA in merito all'adozione, da parte della Giunta regionale, della CONVENZIONE TIPO PER LA COSTITUZIONE ASSEMBLEE DI AMBITO (l.r. 30/2011 art. 5).

A seguito di convocazione PEC del 06.12.2012 prot. 0817888, sono intervenuti, presso gli uffici regionali di Via Palestro 19 i rappresentanti dell'ANCI, della Provincia di Fermo e delle attuali cinque AATO regionali.

Sono presenti due funzionari di questo ufficio e due funzionari del Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali e la dottoressa Cammarota, come specificato nell'allegato foglio di presenze.

La discussione verte sulla bozza della convenzione-tipo, di cui alla l.r. 30/2011 art. 5, inviata da questo ufficio con la suddetta nota.

Viene fatto un giro tra i presenti per la individuazione dei punti salienti da trattare.

Sono individuati i seguenti:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 1) *La opportunità di affinare la tipologia del nuovo ente;*
- 2) *la opportunità di garantire la terzietà del Presidente;*
- 3) *necessità o no dell'intervento dei Consigli Comunali nell'approvazione della convenzione;*
- 4) *la definizione della struttura organizzativa e la presenza o no di una figura dirigenziale;*
- 5) *la possibilità della delega tra enti;*
- 6) *la proprietà dei beni del servizio idrico integrato costruiti dai gestori;*
- 7) *la rappresentanza degli enti locali nell'assemblea organo;*
- 8) *la opportunità di rimandare l'approvazione della convenzione-tipo da parte della Giunta Regionale in attesa del chiarimento del quadro normativo-istituzionale;*
- 9) *la questione del personale del CONSID a seguito dell'approvazione dell'abrogazione della lr 18/1998.*

Nel corso della discussione emerge che i seguenti punti non possono essere trattati e risolti in questa fase amministrativa, ma devono essere affrontati in sede legislativa:

- 1) *opportunità di affinare la tipologia del nuovo ente;*
- 2) *la opportunità di garantire la terzietà del Presidente (AATO 3 e 2); la legge regionale stabilisce che il Presidente sia un componente dell'Assemblea organo e quindi un sindaco o un assessore; chi ha sollevato la questione riterrebbe opportuno sceglierlo tra personalità esterne alle autorità politiche locali;*
- 3) *necessità o no dell'intervento dei Consigli Comunali nell'approvazione della convenzione; emerge che è materia regolata dalla normativa nazionale e da quella statutaria locale;*
- 7) *la rappresentanza degli enti locali nell'assemblea organo; la legge regionale stabilisce che partecipano all'assemblea organo solo i Presidenti delle Province e i Sindaci dei Comuni, o assessori da loro delegati; chi solleva la questione rappresenta che la molteplicità dei compiti spettanti alle suddette autorità, spesso non rende possibile la partecipazione;*

9) *la questione del personale del CONSIND a seguito dell'approvazione dell'abrogazione della lr 18/1998; l'AATO 5 ricorda che la precedente lr 18/1998 art. 13 stabiliva tra l'altro che il personale appartenente ai consorzi già adibito a servizi di fognature e depurazione di acque reflue venisse trasferito al gestore del servizio idrico integrato; questo articolo è stato abrogato insieme all'intera legge r. 18 e questo rende problematico il trasferimento al CIIP del personale di Piceno Consind, in occasione del prospettato trasferimento al CIIP della gestione dei reflui civili attualmente effettuata dal Consind.*

Le seguenti questioni possono essere affrontate in questa sede amministrativa.

4) *la definizione della struttura organizzativa e la presenza o no di una figura dirigenziale; i rappresentanti delle AATO ritengono opportuno che sia lasciato alla autonomia delle nuove AATO regolare tale materia; ed in effetti la bozza di convenzione-tipo così opera.*

5) *la possibilità della delega tra enti; ANCI non la ritiene opportuna, in quanto per l'importanza della materia, è opportuno che ogni ente partecipi in prima persona; ATO 1 e ATO 3 rappresentano che*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'accavallarsi degli impegni istituzionali sulle stesse persone (Sindaci e Assessori) rendono probabile una partecipazione non numerosa alle riunioni dell'Assemblea, con rischio di non raggiungere il numero legale; alla fine della discussione tutti concordano di lasciare la decisione su questa regola al regolamento di funzionamento delle costituenti AATO.

6) *la proprietà dei beni del servizio idrico integrato costruiti dai gestori L'ing. Muzzi, rappresenta che i gestori si sono intestati e si intesteranno le infrastrutture del servizio idrico integrato, da loro realizzate nel corso della gestione ad essi affidata, nonostante che tali strutture siano pagate mediante la tariffa pagata dal cittadino-utente e, talora, in tutto o in parte, mediante contributi diretti della Stato e della Regione. L'ing. Muzzi rappresenta anche che le suddette infrastrutture non sono direttamente ed esplicitamente soggette al regime demaniale, ai sensi degli artt. 822 e segg. del codice civile, e in forza del dettato dell'art. 143 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce che al regime demaniale sono soggette le infrastrutture di proprietà pubblica. Poiché i gestori sono giuridicamente delle spa, e quindi degli operatori economici privati, l'ing. Muzzi teme che, almeno in astratta ipotesi, le suddette infrastrutture possano essere aggredite da eventuali creditori non solo nazionali, ma anche internazionali, i quali potrebbero anche rivolgersi a magistrature non italiane. Oppure le suddette spa, ancorché siano e non tutte, di proprietà interamente pubblica, potrebbero essere cedute, in tutto o in parte, a operatori interamente privati, che potrebbero essere tentati o costretti a valorizzare le suddette infrastrutture, per esempio pretendendo un canone per l'uso o un prezzo di vendita, e ciò nonostante che siano state pagate dal cittadino-utente o dal cittadino-contribuente. Il rischio, ancorché remoto, esiste, e tutti concordano nella opportunità di trovare la migliore soluzione giuridica che, contemperando le necessità contabili dei gestori sotto il profilo degli ammortamenti e quello fiscale, possano scongiurare o quantomeno attenuare quel rischio.*

7) *la opportunità di rimandare l'approvazione della convenzione-tipo da parte della Giunta Regionale in attesa del chiarimento del quadro normativo-istituzionale; ANCI e Provincia di Fermo rappresentano che il futuro assetto delle Province è al momento incerto; che sarebbe opportuno modificare per alcuni aspetti l'attuale legge regionale; che occorre attendere alcune decisioni dell'AEEG in materia tariffaria. Quindi ritengono opportuno soprassedere per almeno sei mesi, essendo che nel frattempo la operatività sarà assicurata dalle AATO esistenti in regime di proroga automatica. L'ing. Muzzi rappresenta che è questione politica che deve essere decisa dall'autorità politica regionale e che egli, come funzionario, dovrà comunque sottoporre la proposta di convenzione-tipo alla giunta regionale, salvo apposita direttiva contraria. ANCI preannuncia apposita richiesta di sospensione da parte di ANCI e UPI."*

Stante la particolare complessità che la redazione della convenzione riveste sotto il profilo giuridico, la P.F. Tutela delle Risorse Ambientali ha chiesto la collaborazione del Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali - P.F. Legislativo e attività istituzionali.

La riunione infraservizi si è tenuta in data 25/01/2013 ed in quella sede si sono dibattuti punto per punto gli articoli della convenzione, sulla scorta delle osservazioni e modifiche suggerite dagli esperti legislativi, appositamente consultati via mail dai colleghi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per quanto attiene alla richiesta di sospensione avanzata da ANCI ed UPI, considerato il tempo comunque trascorso, l'ufficio aveva ritenuto opportuno proseguire nell'iter intrapreso ed aveva inviato all'assessorato competente proposta di DGR con prot. 5755506 del 30.01.2013. Tuttavia ANCI ed UPI con nota prot. 56/13 del 06/02/13, hanno chiesto all'Assessore di poter ulteriormente interloquire.

Conseguentemente in data 08/04/2013 si è svolta una riunione, inizialmente fissata per il giorno 11 febbraio, ma posticipata su richiesta di UPI e ANCI.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti dell'Assessorato regionale, dell'ufficio competente e dell'ANCI.

Nel corso dell'incontro sono state concordate modifiche al testo della Convenzione già proposto.

Si riporta il verbale dell'incontro.

Oggetto: INCONTRO DELL'8/04/2013 TRA REGIONE MARCHE- ANCI-UPI – "OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI CONVENZIONE AAto (L.R. 30/2011)"

Il giorno 8 aprile 2013 alle ore 11:30, presso l'Assessorato regionale all'Ambiente, in via Tiziano, 44 (palazzo Leopardi) ad Ancona, si è tenuto un incontro tra la Regione Marche (rappresentata dal Dirigente regionale della P.F. Tutela delle Risorse Ambientale ing. Guido Muzzi) e l'ANCI nella persona della dott.ssa Marinella Topi.

L'incontro è stato espressamente richiesto da ANCI e UPI per discutere della bozza di Convenzione AAto predisposta dalla struttura regionale competente.

L'ing. Vallesi, rappresentante UPI, comunica telefonicamente di non poter intervenire all'incontro.

L'Assessore Regionale Sandro Donati saluta i partecipante e introduce l'argomento.

Trattandosi di discussione prettamente tecnica l'Assessore prende commiato per altri impegni

I partecipanti si muniscono di copia della convenzione con le modifiche proposte da ANCI-UPI; sulla scorta della convenzione, la rappresentante ANCI comincia ad argomentare punto per punto:

art. 4. Assemblea: *L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni, o dagli Assessori da essi delegati stabilmente, e dalli Presidenti della Provinciale ~~o da loro delegati ai sensi del D. Lgs. 267/2000~~; in cui gli ATO ricadono, che ne sono i componenti effettivi. Essa è l'unica sede della consultazione tra i contraenti di cui all'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 ed è l'unica sede di deliberazione dei medesimi, in materia di servizio idrico integrato; si concorda per mantenere invariato il testo, perché così è stabilito dalla legge.*

art. 5 Modalità per l'esercizio delle funzioni:

al comma 2) lettera g): si concorda sulle parole da cancellare proposte; si concorda di aggiungere alla IV riga "Rispetto a tale modifica..."; viene recepita altresì l'osservazione pervenuta dal Comune di Pesaro che chiede di portare a 360 giorni (anziché 180) il termine di trascrizione nei pubblici registri;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per l'assegnazione ai Comuni si userà il seguente criterio: se l'infrastruttura serve un solo Comune, per intero a quel Comune, anche se l'infrastruttura ricade in tutto o in parte nel territorio di altri Comuni; se l'infrastruttura serve più Comuni, pro quota: per opere di fognatura e depurazione, in proporzione al numero degli abitanti equivalenti da servire per Comune, come da progetto approvato, come determinati dall'AAto; per opere acquedottistiche, in proporzione alla dotazione idraulica per Comune prevista nel progetto approvato, come determinata dall'AAto;

nella riunione si è concordato di stabilire preventivamente il criterio di assegnazione, per non creare problemi al momento dell'applicazione, in base al servizio reso dalla infrastruttura; l'ufficio propone i precedenti dettagliati criteri.

lettera k) (recte lettera j): la dotazione organica del personale dell'ente e la sua organizzazione anche al fine di controllare: la efficacia, la efficienza e la economicità dei progetti con i quali il gestore propone di attuare il piano d'ambito; la concreta realizzazione dei lavori; l'aggiunta è stata proposta dall'ufficio durante la riunione; l'ufficio ritiene infatti opportuno che la parte pubblica, cioè l'AAto controlli concretamente ed efficacemente, anche sotto il profilo tecnico ed economico, l'azione della parte privata, cioè del gestore, tra l'altro per evitare il rischio che la programmazione d'ambito sia disattesa a causa dell'eventuale aumento incontrollato del costo delle singole opere; la rappresentante dell'ANCI concorda.

lettera k): " i rapporti in convenzione con altri enti territoriali compreso l'ATA RIFIUTI per la gestione associata di funzioni e servizi ed anche al fine dell'utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali; si concorda sulle integrazioni in grassetto;

punto o) la eventuale previsione di una ufficio figura dirigenziale e la nomina del dirigente, e la nomina del dirigente, con incarico eventualmente a tempo determinato o in convenzione con altro ente; si concorda su alcune modifiche richieste; sulla cancellazione della parola eventualmente l'ufficio regionale ritiene che l'Assemblea d'ambito potrebbe organizzarsi anche prevedendo un dirigente di ruolo a tempo indeterminato; sulla nomina del dirigente, l'ufficio ritiene che non debba essere lasciata alla discrezionalità del solo presidente.

q) ogni altro atto o provvedimento sul quale il Presidente richieda il voto una deliberazione; si concorda;

art. 6 Funzionamento dell'Assemblea

3. L'assemblea è validamente insediata per la prima volta, in prima convocazione, quando sono presenti i componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione di cui all'art. 2. ~~Altrimenti, in-~~ In seconda convocazione, da tenersi in data successiva, non oltre sette



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

giorni dalla prima convocazione, quando siano presenti i componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione; si concorda.

~~5. Fino all'elezione del Vicepresidente, l'Assemblea è provvisoriamente vicepresieduta da quello, tra i componenti effettivi presenti alla prima riunione, che rappresenta il secondo Comune più popoloso. Il Vicepresidente provvisorio assume anche le funzioni di Vicepresidente dell'AAto. si concorda sull'eliminazione~~

8. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario **funzionario** dell'Ente individuato dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 7 comma 5 della legge regionale. Fino ad allora svolge le funzioni di segretario ~~il componente presente di più recente nomina e, a parità di nomina, di minore età.~~ un componente dell'assemblea scelto di volta in volta; si concorda

Art. 7 Decisioni per le quali è richiesto l'assenso della maggioranza qualificata degli enti partecipanti.

1. Le seguenti deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione:

- a. elezione del Presidente e del Vicepresidente e loro revoca;
- b. approvazione del Piano d'ambito e delle relative modifiche;
- c. scelta della forma di ~~la~~ gestione del servizio idrico integrato; definizione delle procedure per l'affidamento della gestione del s.i.i., nonché per l'eventuale revoca o recesso;
- d. **affidamento della gestione del servizio idrico integrato ed eventuale revoca o recesso;**
- e. **approvazione della convenzione per la gestione del s.i.i. e delle sue modifiche;**
- f. approvazione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea.

L'ANCI ha osservato che è più corretto invertire l'ordine dei commi d) ed e) come da grassetto . Si concorda

2. La deliberazione concernente l'articolazione tariffaria del servizio idrico integrato è assunta con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione presenti, che in ogni caso rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In merito al citato comma 2) l'ANCI fa presente che il Comune di Pesaro ha osservato come la maggioranza stabilita dal dettato possa risultare blanda; l'ufficio rappresenta che gli è stato riferito che questo è stato storicamente uno dei punti più a lungo discussi, che ha comportato divisioni tra gli enti, al punto che stabilire la necessità di una maggioranza molto alta può comportare quasi la impossibilità di adottare la deliberazione, potendo facilmente formarsi una minoranza di blocco.

ANCI e Regione si accordano per aggiornarsi sul punto

Art. 8 Il Presidente

3. In caso di temporaneo impedimento o assenza del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il Vicepresidente. si concorda

4. ~~Le dimissioni dalla carica di Presidente devono essere presentate all'Assemblea ed assunte al protocollo dell'Ente: esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.~~ si concorda

5. In caso di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica di Presidente, sino alla successiva elezione, le funzioni di Presidente dell'Assemblea e dell'AAto sono svolte dal Vicepresidente e quelle di Vicepresidente sono assunte dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti. In caso di impedimento dei suddetti, le funzioni di presidenza e di vice presidenza sono assunte dai Sindaci degli altri Comuni in ordine scalare di popolazione. si concorda

6. ~~Il Vicepresidente o chi ne assume le funzioni, entro trenta giorni dalla cessazione della carica del Presidente, convoca l'Assemblea ai fini dell'elezione del nuovo Presidente.~~ si concorda

7. ~~Il Presidente decade automaticamente, senza necessità di apposita deliberazione, qualora non abbia più titolo a partecipare all'Assemblea in quanto decaduto dalla carica di Presidente della Provincia o Sindaco o Assessore.~~ si concorda

8. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio e svolge inoltre le seguenti funzioni:

i) approva i piani occupazionali annuali e pluriennali, e, ove non sia prevista l'ufficio di dirigente dell'AAto, la figura dirigenziale assegna alla struttura gli obiettivi annuali, in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea, e ne valuta i risultati, e provvede alla gestione del personale non dirigenziale, ivi incluse le valutazioni, salvo quanto stabilito dal Regolamento; si concorda

Art. 10 Personale

1. L'AAto può stabilire di avvalersi di rapporti di lavoro in regime convenzionale con altri enti territoriali ivi compresi gli ATA RIFIUTI. si concorda



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 11 Patrimonio e Demanio

4. ~~Qualora all'AAto vengano assegnate opere di prelievo idrico, acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altre infrastrutture del servizio idrico integrato, questi fanno parte del demanio, ai sensi degli artt. 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. si concorda~~

Art. 12 Rapporti finanziari tra gli Enti partecipanti e relativi oneri

9. I Comuni e le Province partecipanti si impegnano a iscrivere annualmente a bilancio la spesa corrispondente alla rispettiva quota e a versarla all'AAto entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora il bilancio dell'AAto non sia stato approvato in tempo utile rispetto alla data di approvazione dei bilanci dei Comuni e delle Province partecipanti, questi iscrivono in bilancio e versano entro il 31 gennaio di ogni anno quanto stabilito per l'anno precedente; dopo l'approvazione del bilancio dell'AAto ed entro i 120 giorni successivi, provvedono alle necessarie variazioni dei loro bilanci e a versare il saldo.

Entro 60 giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'AAto, i Comuni e le Province provvedono a liquidare all'AAto l'eventuale saldo a loro carico. Qualora il rendiconto evidenzi un credito degli Enti associati, questo non viene restituito ma viene riportato come acconto per l'esercizio successivo.

10. Entro 60 giorni dalla costituzione dell'AAto i Comuni e le Province versano all'AAto un acconto delle quote di pertinenza per i costi di funzionamento relativi al tempo residuo dell'anno, stimato al 90% di quanto stabilito per l'ultimo anno solare intero di funzionamento del soppresso consorzio obbligatorio.

11. Nessun compenso è dovuto ai Comuni, alle Province, ai loro Consorzi, alle società cui partecipano in ragione della propria quota di partecipazione, per il conferimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato, fatto salvo il completamento dell'ammortamento finanziario dei mutui eventualmente assunti per la realizzazione delle medesime.

Al riguardo, ANCI rappresenta la necessità di trovare una diversa formula. Tale esigenza proviene anche dal Comune di Pesaro, il quale non è propenso a vincoli temporali. L'ufficio rappresenta la opportunità di dare all'AAto certezza sui tempi delle entrate, anche come garanzia di pagamento del personale. Anche su questo punto si concorda sulla opportunità di approfondire.

Successivamente, con mail in data 23/04/2013 sono pervenute ulteriori osservazioni da parte del rappresentante dell'ANCI che afferma che "per l'ANCI è indispensabile e necessario che



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

per decidere le tariffe rimanga la stesura del testo precedente. Su questo punto mi raccomando perché i Comuni sono inflessibili.” E preannuncia ulteriori osservazioni da parte dell’UPI.

L’osservazione sulla maggioranza per l’approvazione della tariffa è stata recepita.
Con mail del 06/05/2013 sono pervenute le osservazioni dell’UPI.

“ rispetto al testo corretto con le osservazioni dell’incontro del 08.04. ’13 Regione-ANCI-UPI in linea di massima si concorda considerando di prevedere la possibilità di revisione della convenzione dopo un biennio di applicazione od anche prima nel caso di specificità anche in uno solo dei 5 ambiti regionali Si intende far presente:

ART.5

aggiungere che l’assemblea approva il piano d’ambito per il punto f) sono da verificare le semplificazioni e i costi potendo decidere di intestare alcuni beni al solo comune dove è localizzato

ART 7

nelle maggioranze è bene sempre prevedere il doppio contesto: maggioranza delle quote e del numero dei comuni

ART 12

secondo me sarebbe da lasciare il mio testo a suo tempo inviato per i punti 3. 4. e 5.

E’ opportuno inoltre far simulare all’Ufficio Legale regionale la concretezza dell’organismo e della convenzione.”

Prima osservazione su art. 5: non è necessario aggiungere che l’Assemblea approva il Piano d’Ambito in quanto è già stabilito dall’art. 7 comma 2 lettera a) della lr 30/2011, poiché, per la stesura della presente Convenzione, si è fatta la scelta di non ripetere nella Convenzione ciò che è già stabilito dalla legge.

Seconda osservazione su art. 5 punto f): accolto il principio e tradotto in una norma specifica.

Osservazione su art. 7: Storicamente le AATO nelle Marche non hanno avuto la doppia maggioranza; del resto sia il vecchio ente che quello costituendo nascono come associazioni in cui le quote sono determinate da popolazione e territorio e sembra congruente che le maggioranze si formino con la pesatura dei voti; i piccoli comuni sono tutelati dalla previsione della maggioranza qualificata per le decisioni più importanti.

Osservazione su art. 12: il testo è stato riformulato, prevedendo scadenze più lunghe.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Quanto alla collaborazione richiesta con la PF Legislativo, essa è già avvenuta, come se ne è dato conto nel documento istruttorio.

2.2. Principi informativi seguiti nella predisposizione della Convenzione-tipo

Innanzitutto la P.F. ha ritenuto di non riportare nella convenzione ciò che è esplicitamente stabilito dalla legge.

L'Assemblea di ambito, intesa come Ente, è designata dalla legge regionale come una forma associativa, non su base volontaria ma obbligatoria, tra Comuni e Province, configurandosi quindi come ente atipico, che ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio.

La convenzione deve stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. a): le quote di partecipazione degli enti locali sulla base dei criteri di cui al comma 5.

Il punto è regolato all'art. 2 della Convenzione-tipo.

Pertanto, in base alla legge regionale, le quote di partecipazione, sulla base dei criteri di cui al comma 5 art. 5, sono fissate riservando ai Comuni il 95% dei voti e determinandone il riparto, in base al territorio, per il 35%, e, in base alla popolazione residente in ciascun Comune alla data dell'ultimo censimento, per il 60%.

Si è ritenuto opportuno che anche le quote delle Province, nelle AAto in cui ce ne sono due, siano fissate, nell'ambito del restante 5%, con analoghi criteri riferiti alla popolazione e al territorio compresi nell'ambito.

La convenzione deve stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. b): i rapporti finanziari tra gli enti ed i relativi oneri.

Il punto è regolato all'art. 12 della Convenzione-tipo, ove si stabilisce che i costi di funzionamento dell'AAto sono a carico dei Comuni e delle Province partecipanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, fatta salva la possibilità che il piano d'ambito annoveri, ai sensi dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, tra i costi che concorrono a determinare la tariffa reale media del gestore, anche il costo necessario a garantirne il funzionamento.

I Comuni e le Province partecipanti si impegnano a iscrivere annualmente a bilancio la spesa corrispondente alla rispettiva quota e a versarla all'AAto entro 90 giorni dall'approvazione dei



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

loro bilanci. Qualora il bilancio dell'AAto non sia stato approvato in tempo utile rispetto alla data di approvazione dei bilanci dei Comuni e delle Province partecipanti, questi iscrivono in bilancio e versano entro la scadenza di cui sopra quanto stabilito per l'anno precedente; dopo l'approvazione del bilancio dell'AAto ed entro i 120 giorni successivi, provvedono alle necessarie variazioni dei loro bilanci e a versare il saldo.

Entro 90 giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'AAto, i Comuni e le Province provvedono a versare all'AAto l'eventuale saldo a loro carico. Qualora il rendiconto evidenzi un credito degli Enti associati, questo non viene restituito ma viene riportato come acconto per l'esercizio successivo.

Qualora il rendiconto evidenzi un credito degli Enti associati, questo non viene restituito ma viene riportato come acconto per l'esercizio successivo.

La convenzione deve stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. c): le decisioni per le quali è richiesto l'assenso della maggioranza qualificata degli enti partecipanti.

Il punto è regolato all'art. 7 della convenzione-tipo, dove è disposto che per l'approvazione di determinate decisioni sia richiesto il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

Le decisioni ritenute soggette a deliberazione con maggioranza qualificata sono: l'elezione del Presidente e del Vicepresidente; l'approvazione del Piano d'ambito e delle relative modifiche; la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato; la definizione delle procedure da seguire per l'affidamento della gestione del servizio, nonché per l'eventuale revoca/recesso dello stesso; l'approvazione della convenzione per la gestione del s.i.i. e delle sue modifiche; l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e l'eventuale revoca o recesso; l'approvazione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea, approvazione dell'articolazione tariffaria.

La convenzione deve stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. d): l'obbligo per l'Assemblea di assicurare le informazioni relative alla propria attività agli utenti, nonché le forme e le modalità di partecipazione e di consultazione degli stessi.

Il punto è regolato all'art. 13 della convenzione-tipo, stabilendo che l'Ente informa la propria attività al principio della trasparenza e che tutti gli atti e provvedimenti dell'Ente sono pubblici ed accessibili dai cittadini. Per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, l'Ente utilizza i mezzi che vengono messi a disposizione delle moderne tecniche di comunicazione. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente secondo le norme stabilite dalla vigente legislazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La convenzione deve stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. e): la competenza del Presidente dell'Assemblea di ambito a dare esecuzione alle relative deliberazioni e a sottoscrivere gli atti a rilevanza esterne e i contratti.

Il punto è regolato all'art. 8 della convenzione-tipo. In particolare viene stabilito che il Presidente dell'AAto: dà esecuzione alle deliberazioni dall'Assemblea, eventualmente mediante propri decreti, o mediante direttive all'eventuale dirigente, o, in mancanza di questi, alla struttura dell'AAto; decreta sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; sottoscrive gli atti a rilevanza esterna ed i contratti, eventualmente mediante delega generale o speciale al dirigente.

La convenzione deve stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lettera f), della legge le modalità di funzionamento e le risorse per l'esercizio delle funzioni.

Il punto è regolato all'art. 5 della convenzione-tipo stabilendo che l'Assemblea svolge tutte le funzioni espressamente attribuite dalla legislazione statale e regionale.

Occorre tra l'altro stabilire la composizione della struttura amministrativa.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività l'AAto fissa la propria dotazione organica, tra cui al massimo un dirigente, a tempo determinato. L'Assemblea può stabilire di avvalersi di rapporti di lavoro in regime convenzionale con altri enti territoriali; al personale si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali sia per lo stato giuridico che per il trattamento economico.

Per quanto concerne il personale (dirigente e non) si è considerato quanto segue.

Dipendenti non dirigenti

L'Ente eredita, secondo le previsioni di legge: quelli a tempo indeterminato già esistenti, che continueranno come tali; nonché quelli eventualmente a tempo determinato e con altre forme contrattuali, fino alla scadenza dei contratti.

Personale con funzioni dirigenziali

L'Ente eredita quello esistente, con contratto a tempo determinato, fino alla scadenza del contratto.

Conseguentemente, per l'organizzazione della funzione dirigenziale, dopo la scadenza dei contratti, si è ritenuto innanzitutto opportuno, considerata la piccola dimensione delle strutture, che non sia prevista più di una figura dirigenziale per ciascuna assemblea di ambito.

Per quanto riguarda la normativa applicabile alla figura dirigenziale, si è ritenuto che è senza dubbio applicabile la normativa sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) coordinata con quella sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000); in particolare trova applicazione l'art. 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, che consente comunque, per gli enti locali, qualun-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

que sia la dotazione organica della dirigenza, almeno un incarico a tempo determinato. Si è così ritenuto di stabilire che l'ente "Assemblea di ambito" abbia eventualmente un solo dirigente, a tempo determinato, secondo quanto decide l'assemblea.

Occorre stabilire chi decide la dotazione organica e il piano occupazionale e chi gestisce, nell'ordinario, il personale. Il primo compito (dotazione organica) si ritiene opportuno affidarlo all'assemblea. Il secondo e il terzo si ritiene opportuno affidarli al presidente, qualora l'ente non abbia la figura dirigenziale, e ciò richiamandosi all'art. 107 del TUEL e all'art. 4 del D.Lgs. 165/2001.

La convenzione deve stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. g) la disciplina dei rapporti successori derivanti dalla soppressione dei consorzi obbligatori costituiti ai sensi della L.R. 18/1998, compresi i rapporti di lavoro del personale.

Il punto è regolato all'art. 10 della convenzione-tipo stabilendo che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 5 della legge regionale 30/2011, l'AAto subentra nei rapporti giuridici disciplinanti il trattamento economico e normativo del personale, facenti capo ai soppressi consorzi, secondo la ricognizione di cui all'allegato n. 2.

Infine si è ritenuto opportuno calcolare le quote di partecipazione, avvalendosi dei dati di territorio e di popolazione ISTAT censimento 2011.

2.3. Esame dello schema di Convenzione in IV Commissione assembleare permanente per il parere di competenza.

L'art. 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30 dispone che "La Giunta regionale in particolare: a) adotta, sentita la Commissione Assembleare competente, la convenzione-tipo per la costituzione delle Assemblee di ambito di cui all'art. 5, comma 2".

Pertanto, lo schema di Convenzione - tipo è stato trasmesso, con Delibera di Giunta Regionale n.° 905 del 17/06/2013, al Consiglio regionale per l'esame da parte della IV Commissione assembleare.

La IV Commissione ha dato avvio, a partire dal mese di luglio, ad una serie di incontri con le categorie e le associazioni direttamente interessate, per l'acquisizione di eventuali pareri ed osservazioni in merito ai contenuti della convenzione stessa.

Agli incontri, scanditi in un arco temporale compreso tra l'11 luglio e il 7 novembre (chiusura dei lavori da parte della IV Commissione e contestuale emanazione del parere) hanno preso parte: Confservizi/Cispel Marche, le A.A.T.O., ANCI, UPI.

Nell'ultima seduta del 7 novembre 2013, la IV Commissione assembleare ha espresso il **parere favorevole n. 167/2013** " ...a condizione che vengano apportate le seguenti modifiche:

- Nell'art. 5 (modalità per l'esercizio delle funzioni) la lettera f) venga sostituita dalla seguente: "f) la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato";

V



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Nell'art. 5 (modalità per l'esercizio delle funzioni), la lettera g) venga soppressa;
- Nell'art. 5 (modalità per l'esercizio delle funzioni), la lettera j) venga sostituita dalla seguente: "j) la dotazione organica del personale dell'ente e la sua organizzazione";
- Nell'art. 5 (modalità per l'esercizio delle funzioni), dopo il comma 2 venga inserito il seguente: "3. L'Assemblea invia agli enti locali aderenti alla convenzione una relazione annuale, anche al fine di assicurare agli utenti le informazioni relative alla propria attività."

Considerazioni dell'Ufficio regionale sulle modifiche proposte dalla IV Commissione:

L'art. 5 lettera f) affrontava la questione della proprietà dei beni del s.i.i. realizzati dal gestore e voleva rispondere al rischio che i suddetti beni fossero aggredibili dai creditori dei gestori in caso di procedura fallimentare, ed anche alla eventualità che, a fine affidamento, il gestore uscente venisse indennizzato con un importo corrispondente piuttosto a un valore di mercato che non al ristoro delle spese sostenute non ancora coperte dagli introiti tariffari.

La questione è tuttavia molto complessa, sia perché si è a conoscenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti in merito all'assoggettabilità o no al fallimento di gestori che, pur essendo formalmente s.p.a, sono di proprietà pubblica, sia perché l'AEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas), investita con D.P.C.M. del 20/07/2012 delle funzioni attribuite alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, con propria deliberazione del 21 marzo 2013 n. 110 ha avviato il procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla scadenza delle concessioni e delle conseguenti modifiche degli atti che regolano il servizio idrico.

Si ritiene pertanto opportuno soprassedere in questa sede ad affrontare tale questione.

La lettera g) **comma 2, dell'art. 5** viene soppressa per gli stessi motivi esplicitati a proposito della lettera f).

Per quanto riguarda la proposta di inserire il punto 3. nell'art. 5, si è provveduto all'inserimento.

Per quanto riguarda la lettera j) (nell'elencazione della proposta pervenuta alla Commissione, ora lettera i) in quanto è stata soppressa la lettera g)), cioè l'eliminazione della frase *"anche al fine di controllare: l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei progetti con i quali il gestore propone di attuare il piano d'ambito; la concreta realizzazione dei lavori;"* che in sostanza stabilisce che le AAtO si organizzino in modo da poter adeguatamente controllare i progetti e la concreta realizzazione dei lavori, rappresentata la questione all'Assessore, si ritiene opportuno un testo che contemperì il parere della Commissione con le esigenze di controllo sull'attività del gestore in materia di investimenti, considerato che detto spe-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

cifico controllo si rinviene all'interno di quell'attività generale di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato già prevista all'art. 7 comma 3 della L.R. 30/2011.

A maggior fondamento di quanto sostenuto, si riporta il comma 3, 3° periodo dell'art. 7 della L.R. 30/2011 "(...) Al fine di consentire l'esercizio delle attività di controllo, la convenzione per la gestione contiene l'obbligo per il gestore di garantire all'Assemblea di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione e comunque tutte le informazioni ritenute necessarie."

Peraltro, tale attività di controllo, è prevista anche dal comma 3 dell'art. 142 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) che dispone: "Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'art. 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta delle forme di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto".

Inoltre, l'art. 152 (Poteri di controllo e sostitutivi) comma 1 dispone: "L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche in fase di costruzione".

Dalla lettura dei citati articoli appare di tutta evidenza che i controlli dell'Autorità possano e debbano anche riguardare un controllo dei progetti e della realizzazione dei lavori. Tale controllo, ovviamente, deve essere svolto in maniera tale da non aggravare il procedimento di cui, ai fini del Codice dei Contratti pubblici, è (e rimane) responsabile il gestore (approvazione livelli di progettazione, approvazione varianti in corso d'opera, nuovi prezzi). Ma è anche opportuno che l'Autorità d'ambito possa conoscere, ad esempio, le motivazioni che legittimano l'introduzione di varianti in corso d'opera da parte del gestore, al fine di verificarne l'opportunità in relazione agli altri interventi previsti nel piano d'ambito.

Quanto sopra anche in considerazione di quanto segue.

Essendo, per disposizione del Codice dei Contratti pubblici, il settore acquedotti e fognature non soggetto a parti essenziali del medesimo codice, che invece si applicano agli ordinari lavori pubblici, quali le validazioni dei progetti e le limitazioni delle varianti in corso d'opera, appare ancora più opportuno il controllo esterno dell'autorità pubblica, l'AAto, sulla efficacia, la efficienza, la economicità dell'attività del Gestore in materia di investimenti di piano d'ambito, considerato che tale attività comprende la esecuzione di opere per le quali le spese sono poste a carico dell'utente o della fiscalità generale (nel caso di contributi pubblici) e le quali opere, a fine gestione, dovranno diventare di proprietà pubblica in regime demaniale.

Le attuali A.A.T.O. non sono organizzate allo stesso modo e non seguono le stesse procedure, mentre è opportuno che ciò avvenga.

In conclusione si ritiene opportuno che la convenzione stabilisca che la lettera i) abbia il seguente testo:

i) la dotazione organica del personale dell'ente e la sua organizzazione, anche al fine di controllare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività del Gestore in materia di investimenti di piano d'ambito;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Esito dell'istruttoria.

Per quanto motivato nel documento istruttorio si propone l'adozione della presente Deliberazione.

Il responsabile del procedimento
Il Dirigente della PF Tutela delle risorse ambientali
(Guido Muzzi)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente del servizio ad interim
(Mario Pompei)

La presente deliberazione si compone di n. 43 pagine, di cui n. 24 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A" ALLA D.G.R. n. _____ del _____

CONVENZIONE-TIPO

Per la costituzione delle Assemblee di Ambito

in attuazione dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 30 del 28/12/2011 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato".

Tra gli enti specificati nel seguito, rappresentati da persona debitamente autorizzata, come specificato in apposito elenco cui saranno allegati gli atti autorizzativi, formato a cura della cessanda AATO e successivamente conservato dalla nuova AATO:

1. La Provincia di il cui rappresentante ha firmato nella data risultante dalla firma digitale;

2. Il Comune di il cui rappresentante ha firmato nella data risultante dalla firma digitale;

[segue elenco di tutti gli enti; ai sensi di legge, la convenzione deve essere firmata in modo digitale dal rappresentante di ciascun contraente, pena la nullità]

PREMESSO che la legge regionale n. 30 del 28/12/2011 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato" ha delimitato n. 5 ambiti territoriali ottimali (nel seguito ATO), ha istituito un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio, denominato Assemblea di Ambito territoriale ottimale, quale forma associativa tra Comuni e Province, i cui organi sono l'Assemblea e il Presidente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DI AMBITO

1. In attuazione della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30, "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato", d'ora in avanti legge regionale, le Province e i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. ..., come specificati nell'allegato "A" della legge regionale n. 30/2011 citata, costituiscono l'Assemblea di Ambito denominata "Assemblea di Ambito territoriale ottimale (Marche Nord - Pesaro e Urbino etc.) (di seguito: **AATO**) .

2. L'AATO svolge tutte le funzioni espressamente attribuite dalla legislazione statale e regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. I fini sono stabiliti nell'art. 7 della legge regionale; la durata è indeterminata, salvo modifiche di legge.

ART. 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascun Ente (Provincia e Comune) partecipa all'AAto n. e vi esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione determinate come di seguito (art. 5, comma 5, L.R. n. 30/2011):

- ai Comuni è riservato il 95 per cento delle quote, con attribuzione del 35 per cento sulla base della superficie territoriale e del 60 per cento sulla base della popolazione residente, quale risulta alla data dell'ultimo censimento ovvero come rilevata dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile, se successivo alla data dell'ultimo censimento;
- alle Province è riservato il restante 5 per cento delle quote, ripartito con criterio analogo a quello della ripartizione per i Comuni, in relazione al territorio e alla popolazione ricompresi nell'Ambito e quindi per 35 novantacinquesimi (del 5%) per la superficie e per 60 novantacinquesimi (del 5%) per la popolazione.

2. Le quote di partecipazione degli Enti sono determinate nell'Allegato 1 alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, e vengono aggiornate con deliberazione dell'Assemblea sulla base della variazione dei parametri "Superficie territorio comunale" e "Popolazione residente" con cadenza almeno decennale.

ART. 3 - ORGANI

1. Sono organi dell'AAto:

- a) l'Assemblea di ambito, d'ora in avanti Assemblea;
- b) il Presidente.

ART. 4 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni, o dagli Assessori da essi delegati stabilmente, e dal/i Presidente/i della/e Provincia/e, in cui gli ATO ricadono, che ne sono i componenti effettivi. Essa è l'unica sede della consultazione tra i contraenti di cui all'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 ed è l'unica sede di deliberazione dei medesimi, in materia di servizio idrico integrato.

2. Sono componenti effettivi dell'Assemblea i Commissari dei Comuni e delle Province commissariati, per la durata del commissariamento.

3. L'Assemblea elegge, tra i suoi componenti effettivi, il Presidente e il Vice-Presidente. Il Presidente ed il Vicepresidente continuano a rappresentare l'Ente di appartenenza, esercitando le prerogative di voto secondo la quota spettante.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Nel caso di impossibilità temporanea di uno dei componenti effettivi, i Sindaci ed i Presidenti di Provincia possono delegare temporaneamente un Assessore dell'Ente di appartenenza a partecipare alle riunioni dell'Assemblea quale componente supplente; i Commissari possono delegare un funzionario dell'Ente rappresentato. La suddetta facoltà di delega è ammessa, esclusivamente per la funzione di rappresentanza in Assemblea dell'Ente di appartenenza, anche nel caso di impedimento temporaneo del Presidente o del Vicepresidente dell'Assemblea.
5. Qualora i Sindaci o i Presidenti delle Province, o gli Assessori delegati, cessino dalla carica, decadono automaticamente dalla carica di componenti effettivi dell'Assemblea; l'Assessore stabilmente delegato decade inoltre all'atto della cessazione delle funzioni del delegante.

ART. 5 MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. L'Assemblea svolge tutte le funzioni espressamente attribuite dalla legislazione statale e regionale.
2. L'Assemblea approva inoltre:
 - a) gli indirizzi dell'attività dell'AAto;
 - b) le proposte di modifica della presente Convenzione, da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante della Giunta Regionale;
 - c) la revoca e la decadenza del Presidente e del Vicepresidente nei casi e con le procedure previsti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali o provinciali e negli altri casi previsti dalla presente Convenzione;
 - d) il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;
 - e) la forma di gestione del servizio idrico integrato; le procedure per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato; l'affidamento della stessa, nonché l'eventuale revoca/recesso dell'affidamento; il tutto finalizzato a superare la frammentazione delle gestioni;
 - f) la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato;
 - g) i Regolamenti di spettanza dell'AAto, compreso il regolamento di funzionamento di cui all'art. 7 comma 5 della legge regionale, salvo quelli attribuiti alla competenza del Presidente nell'art. 8 del presente atto;
 - h) gli acquisti, le alienazioni e le permuthe immobiliari, qualora non già espressamente previsti in atti fondamentali dall'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione, ovvero che non siano connessi con l'ordinaria amministrazione e funzionamento dell'AAto;
 - i) la dotazione organica del personale dell'ente e la sua organizzazione, anche al fine di controllare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività del Gestore in materia di investimenti di piano d'ambito;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- j) i rapporti in convenzione con altri enti territoriali, incluse le altre Assemblee di ambito e l'ATA rifiuti, per la gestione associata di funzioni e servizi ed anche al fine dell'utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali;
 - k) la nomina del revisore unico dei conti;
 - l) i criteri generali per l'adozione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - m) l'ubicazione della sede legale e degli uffici;
 - n) la eventuale previsione di una figura dirigenziale e la nomina del dirigente, con incarico a tempo determinato o in convenzione con altro ente;
 - o) la revoca o il recesso dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
 - p) ogni altro atto o provvedimento sul quale il Presidente richieda una deliberazione.
3. L'Assemblea invia agli enti locali aderenti alla convenzione una relazione annuale, anche al fine di assicurare agli utenti le informazioni relative alla propria attività.

ART. 6 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Ad avvenuta stipulazione della presente convenzione da parte dei rappresentanti di tutti gli enti partecipanti all'AAto, l'Assemblea è convocata per la prima volta entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell'ultimo rappresentante, dal Presidente dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale preesistente.
2. Nell'ordine del giorno della prima riunione e, se necessario, di quelle successive, è prevista, come primo argomento, l'elezione del Presidente e del Vicepresidente, da effettuarsi a scrutinio palese.
3. L'assemblea è validamente insediata per la prima volta, in prima convocazione, quando sono presenti i componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione di cui all'art. 2. In seconda convocazione, da tenersi in data successiva, non oltre sette giorni dalla prima convocazione, quando siano presenti i componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione.
4. Fino all'elezione del Presidente, l'Assemblea è provvisoriamente presieduta da quello, tra i componenti effettivi presenti alla prima riunione, che rappresenta il Comune con maggior numero di residenti. Il Presidente provvisorio assume anche le funzioni di Presidente dell'AAto.
5. Salvo quanto diversamente stabilito nell'art. 7, l'Assemblea decide validamente se sono presenti i componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione. Non è ammessa delega fra Enti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6. Salvo quanto diversamente stabilito nell'art. 7, ogni decisione dell'Assemblea è assunta con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione presenti.
7. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal funzionario dell'Ente individuato dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 7 comma 5 della legge regionale. Fino ad allora svolge le funzioni di segretario un componente dell'assemblea scelto di volta in volta.

**ART. 7 DECISIONI PER LE QUALI E' RICHIESTO L'ASSENSO DELLA
MAGGIORANZA QUALIFICATA DEGLI ENTI PARTECIPANTI**

Le seguenti deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione:

- a. elezione del Presidente e del Vicepresidente e loro revoca;
- b. approvazione del Piano d'ambito e delle relative modifiche;
- c. scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato; definizione delle procedure per l'affidamento della gestione del s.i.i., nonché per l'eventuale revoca o recesso;
- d. affidamento della gestione del servizio idrico integrato ed eventuale revoca o recesso;
- e. approvazione della convenzione per la gestione del s.i.i. e delle sue modifiche;
- f. approvazione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- g. approvazione dell'articolazione tariffaria del servizio idrico integrato.

ART. 8 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Assemblea è anche il Presidente dell'AAto.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di elezione, salvo quanto disposto dai successivi commi.
3. In caso di temporaneo impedimento o assenza del Presidente, esercita le funzioni il Vicepresidente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. In caso di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica di Presidente, sino alla successiva elezione, le funzioni di Presidente dell'Assemblea e dell'AAto sono svolte dal Vicepresidente e quelle di Vicepresidente sono assunte dal Sindaco del Comune con maggior numero di residenti.
5. Il Vicepresidente, entro trenta giorni dalla cessazione della carica del Presidente, convoca l'Assemblea ai fini dell'elezione del nuovo Presidente.
6. Il Presidente decade automaticamente, senza necessità di apposita deliberazione, qualora non abbia più titolo a partecipare all'Assemblea.
7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio e svolge inoltre le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea;
 - b) partecipa alle votazioni con la quota che spetta all'Ente di appartenenza;
 - c) sovrintende al buon andamento dell'Ente;
 - d) svolge attività propositive e di impulso nei confronti dell'Assemblea;
 - e) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, anche mediante propri decreti, o mediante direttive al dirigente, ove previsto, o alla struttura dell'AAto;
 - f) decide sulle liti attive e passive;
 - g) sottoscrive gli atti a rilevanza esterna ed i contratti, salvo delega generale o speciale al dirigente, ove previsto;
 - h) adotta il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - i) approva i piani occupazionali annuali e pluriennali, e, ove non sia prevista la figura dirigenziale, assegna alla struttura gli obiettivi annuali, in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea, e ne valuta i risultati, e provvede alla gestione del personale non dirigenziale, ivi incluse le valutazioni, salvo quanto stabilito dal Regolamento;
 - j) stipula il contratto con il dirigente, ove previsto, e ne gestisce il rapporto contrattuale;
 - k) assegna al dirigente, ove previsto, gli obiettivi annuali, coerentemente agli indirizzi approvati dall'Assemblea, gli impartisce direttive, ne valuta i risultati;
 - l) esercita tutte le altre competenze non espressamente riservate all'Assemblea o demandate dal Regolamento ai responsabili degli uffici.

ART. 9 COMPETENZE DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore unico dei conti, nominato secondo le modalità previste dalla normativa nel tempo in vigore per gli Enti territoriali, esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell'AAto e svolge le funzioni indicate dall'art. 239 del TUEL e dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Nell'esercizio della propria attività il revisore dei conti ha libero accesso agli atti e documenti dell'AAto e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del proprio ufficio.
3. Il revisore dei conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea quando si discutono argomenti di carattere economico-finanziario.

ART. 10 PERSONALE

2. L'AAto può stabilire di avvalersi di rapporti di lavoro in regime convenzionale con altri enti territoriali, ivi compresi gli ATA RIFIUTI.
3. Al personale dell'AAto si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali sia per lo stato giuridico che per il trattamento economico.
4. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 5 della legge regionale, l'AAto subentra nei rapporti giuridici disciplinanti il trattamento economico e normativo del personale, facenti capo al soppresso consorzio obbligatorio AATO, secondo la ricognizione predisposta dal preesistente AATO, che è contenuta nell'allegato 2 della presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante.

ART. 11 PATRIMONIO

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 5 della legge regionale, l'AAto succede nel complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi costituenti il patrimonio della soppressa Autorità di Ambito corrispondente.
2. Il patrimonio dell'AAto è costituito altresì dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di sua pertinenza, suscettibili di valutazione, acquisiti dall'Ente medesimo con mezzi propri, dalla data di istituzione e per tutta la sua durata.
3. Tutti i beni in dotazione sono iscritti nei competenti documenti contabili e nei registri mobiliari ed immobiliari.
4. L'AAto può essere titolare di concessioni sul demanio idrico.

ART. 12 RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI PARTECIPANTI E RELATIVI ONERI

1. I costi di funzionamento dell'AAto sono a carico dei Comuni e delle Province partecipanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione di cui all'art. 3, fatta salva la



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

possibilità che il piano d'ambito annoveri, ai sensi dell'art. 154, comma 1, del D.L.vo 152/2006, tra i costi che concorrono a determinare la tariffa reale media del gestore, anche il costo necessario a garantirne il funzionamento.

2. L'AAto determina annualmente nel proprio bilancio i suddetti costi.
3. I Comuni e le Province partecipanti si impegnano a iscrivere annualmente a bilancio la spesa corrispondente alla rispettiva quota e a versarla all'AAto entro 90 giorni dall'approvazione dei loro bilanci. Qualora il bilancio dell'AAto non sia stato approvato in tempo utile rispetto alla data di approvazione dei bilanci dei Comuni e delle Province partecipanti, questi iscrivono in bilancio e versano entro la scadenza di cui sopra quanto stabilito per l'anno precedente; dopo l'approvazione del bilancio dell'AAto ed entro i 120 giorni successivi, provvedono alle necessarie variazioni dei loro bilanci e a versare il saldo.
4. Entro 90 giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'AAto, i Comuni e le Province provvedono a versare all'AAto l'eventuale saldo a loro carico. Qualora il rendiconto evidenzi un credito degli Enti associati, questo non viene restituito ma viene riportato come acconto per l'esercizio successivo.
5. Entro 90 giorni dalla costituzione dell'AAto i Comuni e le Province versano all'AAto un acconto delle quote di pertinenza per i costi di funzionamento relativi al tempo residuo dell'anno, stimato al 90% di quanto stabilito per l'ultimo anno solare intero di funzionamento del soppresso consorzio obbligatorio.
6. Nessun compenso è dovuto ai Comuni, alle Province, ai loro Consorzi, alle società cui partecipano in ragione della propria quota di partecipazione, per il conferimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato, fatto salvo il completamento dell'ammortamento finanziario dei mutui eventualmente assunti per la realizzazione delle medesime.
7. Per la contabilità e finanza dell'AAto si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali territoriali.

Art. 13 TRASPARENZA E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. L'AAto informa la propria attività al principio della trasparenza. A tale fine tutti gli atti e provvedimenti dell'Ente sono pubblici ed accessibili dai cittadini.
2. L'AAto, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza i mezzi che vengono messi a disposizione dalle moderne tecniche di comunicazione.
3. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente secondo le norme stabilite dalla vigente legislazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 14 RINVIO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente convenzione, all'AAtO si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

[Handwritten signature]

v

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

allegato 1

Elenco Enti convenzionati con le rispettive quote di partecipazione

AAto 1 ELENCO ENTI CONVENZIONATI CON LE RISPETTIVE QUOTE								
quota Comuni			95%	quota Province			5%	
Comuni	Codice IS T A T	Parametro: superficie territorio comunale (km ²)	Parametro:	S% = Scom /Stot	qS (quota superficie) = 35% x S%	P% = Pcom /Ptot	qP (quota popolazione) = 60% x P%	Quota totale
			popolazione residente n.		35%		60%	q= qS + qP
Acqualagna	041001	50,69	4.496	1,974%	0,691%	1,240%	0,744%	1,435%
Apecchio	041002	103,11	2.013	4,016%	1,405%	0,555%	0,333%	1,739%
Auditere	041003	20,64	1.624	0,804%	0,281%	0,448%	0,269%	0,550%
Barchi	041004	17,26	1.001	0,672%	0,235%	0,276%	0,166%	0,401%
Belforte all'Isauro	041005	12,29	788	0,479%	0,168%	0,217%	0,130%	0,298%
Borgo Pace	041006	56,22	643	2,190%	0,766%	0,177%	0,106%	0,873%
Cagli	041007	226,46	9.013	8,819%	3,087%	2,486%	1,491%	4,578%
Cantiano	041008	83,25	2.356	3,242%	1,135%	0,650%	0,390%	1,525%
Carpegna	041009	28,94	1.670	1,127%	0,394%	0,461%	0,276%	0,671%
Cartoceto	041010	23,20	7.850	0,904%	0,316%	2,165%	1,299%	1,615%
Colbordolo	041012	27,84	6.175	1,084%	0,379%	1,703%	1,022%	1,401%
Fano	041013	121,84	62.901	4,745%	1,661%	17,348%	10,409%	12,070%
Fermignano	041014	43,70	8.615	1,702%	0,596%	2,376%	1,426%	2,021%
Fossombrone	041015	106,88	9.858	4,162%	1,457%	2,719%	1,631%	3,088%
Fratte Rosa	041016	15,63	1.017	0,609%	0,213%	0,280%	0,168%	0,381%
Frontino	041017	10,37	313	0,404%	0,141%	0,086%	0,052%	0,193%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Frontone	041018	36,08	1.348	1,405%	0,492%	0,372%	0,223%	0,715%
Gabicce Mare	041019	4,94	5.845	0,192%	0,067%	1,612%	0,967%	1,034%
Gradara	041020	17,53	4.758	0,683%	0,239%	1,312%	0,787%	1,026%
Isola del Piano	041021	23,30	635	0,908%	0,318%	0,175%	0,105%	0,423%
Lunano	041022	15,01	1.528	0,585%	0,205%	0,421%	0,253%	0,458%
Macerata Feltria	041023	40,07	2.072	1,561%	0,546%	0,571%	0,343%	0,889%
Mercatello sul Metauro	041025	68,36	1.437	2,662%	0,932%	0,396%	0,238%	1,170%
Mercatino Conca	041026	13,95	1.108	0,543%	0,190%	0,306%	0,183%	0,373%
Mombaroccio	041027	28,21	2.134	1,098%	0,384%	0,589%	0,353%	0,738%
Mondavio	041028	29,64	3.929	1,154%	0,404%	1,084%	0,650%	1,054%
Mondolfo	041029	22,82	11.735	0,889%	0,311%	3,237%	1,942%	2,253%
Montecalvo in Foglia	041030	18,25	2.700	0,711%	0,249%	0,745%	0,447%	0,696%
Monte Cerignone	041031	18,24	678	0,710%	0,249%	0,187%	0,112%	0,361%
Monteciccardo	041032	26,04	1.686	1,014%	0,355%	0,465%	0,279%	0,634%
Montecopiolo	041033	35,81	1.175	1,395%	0,488%	0,324%	0,194%	0,683%
Montefelcino	041034	39,01	2.726	1,519%	0,532%	0,752%	0,451%	0,983%
Monte Grimano Terme	041035	23,97	1.166	0,933%	0,327%	0,322%	0,193%	0,520%
Montelabbate	041036	19,57	6.719	0,762%	0,267%	1,853%	1,112%	1,379%
Montemaggiore al Metauro	041037	13,31	2.812	0,518%	0,181%	0,776%	0,465%	0,647%
Monte Porzio	041038	18,29	2.802	0,712%	0,249%	0,773%	0,464%	0,713%
Orciano di Pesaro	041040	23,79	2.157	0,927%	0,324%	0,595%	0,357%	0,681%
Peglio	041041	21,36	735	0,832%	0,291%	0,203%	0,122%	0,413%
Pergola	041043	112,40	6.555	4,377%	1,532%	1,808%	1,085%	2,617%
Pesaro	041044	126,77	94.237	4,937%	1,728%	25,990%	15,594%	17,322%
Petriano	041045	11,27	2.814	0,439%	0,154%	0,776%	0,466%	0,619%
Piagge	041046	9,92	1.018	0,386%	0,135%	0,281%	0,168%	0,304%
Piandimeleto	041047	39,90	2.146	1,554%	0,544%	0,592%	0,355%	0,899%
Pietrarubbia	041048	13,29	689	0,518%	0,181%	0,190%	0,114%	0,295%
Piobbico	041049	48,20	2.109	1,877%	0,657%	0,582%	0,349%	1,006%
Saltara	041050	9,99	6.772	0,389%	0,136%	1,868%	1,121%	1,257%
San Costanzo	041051	40,89	4.841	1,592%	0,557%	1,335%	0,801%	1,358%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

San Giorgio di Pesaro	041052	19,40	1.448	0,755%	0,264%	0,399%	0,240%	0,504%
San Lorenzo in Campo	041054	28,80	3.496	1,122%	0,393%	0,964%	0,579%	0,971%
Sant'Angelo in Lizzola	041056	11,73	8.639	0,457%	0,160%	2,383%	1,430%	1,589%
Sant'Angelo in Vado	041057	67,34	4.107	2,622%	0,918%	1,133%	0,680%	1,597%
Sant'Ippolito	041058	19,88	1.574	0,774%	0,271%	0,434%	0,260%	0,531%
Sassocorvaro	041059	66,91	3.456	2,606%	0,912%	0,953%	0,572%	1,484%
Sassofeltrio	041060	21,08	1.445	0,821%	0,287%	0,399%	0,239%	0,526%
Serra Sant'Abbondio	041061	32,80	1.099	1,277%	0,447%	0,303%	0,182%	0,629%
Serrungarina	041062	22,87	2.582	0,891%	0,312%	0,712%	0,427%	0,739%
Tavoletto	041064	12,41	894	0,483%	0,169%	0,247%	0,148%	0,317%
Tavullia	041065	42,07	7.866	1,638%	0,573%	2,169%	1,302%	1,875%
Urbania	041066	77,53	7.077	3,020%	1,057%	1,952%	1,171%	2,228%
Urbino	041067	226,50	15.501	8,821%	3,087%	4,275%	2,565%	5,652%
Totale Comuni	60	2.567,78	362.583	100,000%	35,000%	100,000%	60,000%	95,000%
Provincia di								
Pesaro-Urbino								5%
Totale Province	1							5%
Totale generale								100%

Fonte dato popolazione: ISTAT Censimento 2011 Supplemento ordinario n. 209 alla G.U. n. 294 del 18/12/2012

Fonte dato superficie: ISTAT sito internet: www.istat.it/archivio/82599



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Aato 2 ELENCO ENTI CONVENZIONATI CON LE RISPETTIVE QUOTE								
quota Comuni			95%	quota Province			5%	
Comuni	Codice ISTAT	Parametro: superficie territoriale comunale (km ²)	Parametro:	S% = Scom /Stot	qS (quota superficie) = 35% x S%	P% = Pcom/Ptot	qP (quota popolazione) = 60% x P%	Quota totale
			popolazione residente n.		35%		60%	q= qS + qP
Agugliano	042001	21,89	4.870	1,193%	0,417%	1,206%	0,724%	1,141%
Ancona	042002	124,84	100.497	6,802%	2,381%	24,886%	14,932%	17,312%
Arcevia	042003	128,33	4.914	6,992%	2,447%	1,217%	0,730%	3,177%
Barbara	042004	11,04	1.408	0,601%	0,211%	0,349%	0,209%	0,420%
Belvedere Ostrense	042005	29,45	2.288	1,605%	0,562%	0,567%	0,340%	0,902%
Camerano	042006	20,00	7.213	1,090%	0,381%	1,786%	1,072%	1,453%
Camerata Picena	042007	11,89	2.419	0,648%	0,227%	0,599%	0,359%	0,586%
Castellino	042008	6,05	4.763	0,329%	0,115%	1,179%	0,708%	0,823%
Castel Colonna *	042009	13,53	1.039	0,737%	0,258%	0,257%	0,154%	0,412%
Castelleone di Suasa	042011	15,92	1.702	0,867%	0,304%	0,421%	0,253%	0,556%
Castelplanio	042012	15,32	3.482	0,835%	0,292%	0,862%	0,517%	0,809%
Cerreto d'Esi	042013	16,91	3.967	0,922%	0,323%	0,982%	0,589%	0,912%
Chiaravalle	042014	17,60	14.858	0,959%	0,336%	3,679%	2,208%	2,543%
Corinaldo	042015	49,28	5.106	2,685%	0,940%	1,264%	0,759%	1,698%



Handwritten signature

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cupramontana	042016	27,40	4.838	1,493%	0,523%	1,198%	0,719%	1,241%
Fabriano	042017	272,08	31.020	14,824%	5,188%	7,682%	4,609%	9,797%
Falconara Marittima	042018	25,82	26.710	1,407%	0,492%	6,614%	3,969%	4,461%
Genga	042020	73,16	1.875	3,986%	1,395%	0,464%	0,279%	1,674%
Jesi	042021	108,90	40.303	5,934%	2,077%	9,980%	5,988%	8,065%
Maiolati Spontini	042023	21,49	6.175	1,171%	0,410%	1,529%	0,917%	1,327%
Mergo	042024	7,28	1.083	0,397%	0,139%	0,268%	0,161%	0,300%
Monsano	042025	14,66	3.353	0,799%	0,280%	0,830%	0,498%	0,778%
Montecarotto	042026	24,39	2.080	1,329%	0,465%	0,515%	0,309%	0,774%
Montemarciano	042027	22,31	10.110	1,216%	0,425%	2,504%	1,502%	1,928%
Monterado *	042028	10,57	2.137	0,576%	0,202%	0,529%	0,318%	0,519%
Monte Roberto	042029	13,57	3.026	0,739%	0,259%	0,749%	0,450%	0,708%
Monte San Vito	042030	21,81	6.706	1,189%	0,416%	1,661%	0,996%	1,412%
Morro d'Alba	042031	19,46	1.977	1,060%	0,371%	0,490%	0,294%	0,665%
Offagna	042033	10,63	1.880	0,579%	0,203%	0,466%	0,279%	0,482%
Ostra	042035	47,25	6.743	2,575%	0,901%	1,670%	1,002%	1,903%
Ostra Vetere	042036	30,02	3.471	1,635%	0,572%	0,860%	0,516%	1,088%
Poggio San Marcello	042037	13,36	731	0,728%	0,255%	0,181%	0,109%	0,363%
Polverigi	042038	24,98	4.327	1,361%	0,476%	1,071%	0,643%	1,119%
Ripe *	042039	15,20	4.401	0,828%	0,290%	1,090%	0,654%	0,944%
Rosora	042040	9,41	1.988	0,512%	0,179%	0,492%	0,295%	0,475%
San Marcello	042041	25,78	2.069	1,405%	0,492%	0,512%	0,307%	0,799%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

San Paolo di Jesi	042042	10,11	902	0,551%	0,193%	0,223%	0,134%	0,327%
Santa Maria Nuova	042043	18,29	4.199	0,996%	0,349%	1,040%	0,624%	0,973%
Sassoferrato	042044	137,23	7.532	7,477%	2,617%	1,865%	1,119%	3,736%
Senigallia	042045	117,77	44.361	6,417%	2,246%	10,985%	6,591%	8,837%
Serra de' Conti	042046	24,54	3.722	1,337%	0,468%	0,922%	0,553%	1,021%
Serra San Quirico	042047	49,33	2.967	2,688%	0,941%	0,735%	0,441%	1,382%
Staffolo	042049	27,50	2.290	1,498%	0,524%	0,567%	0,340%	0,865%
Provincia di Ancona				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Esanatoglia	043016	47,91	2.147	2,610%	0,914%	0,532%	0,319%	1,233%
Matelica	043024	81,10	10.178	4,419%	1,547%	2,520%	1,512%	3,059%
Provincia di Macerata				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Totale Comuni	45	1.835,39	403.827	100,000%	35,000%	100,000%	60,000%	95,000%
Province								
Ancona	1	1.706,38	391.502	92,971%	1,713%	96,948%	3,062%	4,774%
Macerata	1	129,01	12.325	7,029%	0,129%	3,052%	0,096%	0,226%
Totale Province	2	1.835,39	403.827,0	100,000%	1,842%	100,000%	3,158%	5,000%
Totale generale		1.835,39	403.827,0					100,000%

Fonte dato popolazione: ISTAT Censimento 2011 Supplemento ordinario n. 209 alla G.U. n. 294 del 18/12/2012

Fonte dato superficie: ISTAT sito internet:
www.istat.it/archivio/82599

* I tre Comuni di Castel Colonna, Monterado, Ripe si sono uniti nel Comune di Trecastelli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Aato 3 ELENCO ENTI CONVENZIONATI CON LE RISPETTIVE QUOTE

quota Comuni		95%			quota Province		5%	
Comuni	Codice ISTAT	Parametro: superficie territoriale comunale (km ²)	Parametro: popolazione residente n.	S% = Scom/Stot	qS (quota superficie) = 35% x S%	P% = Pcom/Ptot	qP (quota popolazione) = 60% x P%	Quota totale
					35%		60%	q = qS + qP
Acquacarina	043001	26,81	122	1,063%	0,372%	0,034%	0,021%	0,392%
Apiro	043002	53,78	2.421	2,132%	0,746%	0,680%	0,408%	1,154%
Appignano	043003	22,67	4.212	0,899%	0,315%	1,183%	0,710%	1,024%
Belforte del Chienti	043004	16,05	1.860	0,636%	0,223%	0,522%	0,313%	0,536%
Bolognola	043005	25,87	161	1,025%	0,359%	0,045%	0,027%	0,386%
Caldarola	043006	29,22	1.839	1,158%	0,405%	0,516%	0,310%	0,715%
Camerino	043007	129,88	6.902	5,148%	1,802%	1,938%	1,163%	2,965%
Camporotondo di Fiastrone	043008	8,81	589	0,349%	0,122%	0,165%	0,099%	0,221%
Castelraimondo	043009	44,85	4.741	1,778%	0,622%	1,331%	0,799%	1,421%
Castelsantangelo sul Nera	043010	70,67	310	2,801%	0,980%	0,087%	0,052%	1,033%
Cessapalombo	043011	27,58	546	1,093%	0,383%	0,153%	0,092%	0,475%
Cingoli	043012	148,20	10.509	5,874%	2,056%	2,950%	1,770%	3,826%
Civitanova Marche	043013	46,07	40.217	1,826%	0,639%	11,291%	6,775%	7,414%
Corridonia	043015	61,97	15.322	2,456%	0,860%	4,302%	2,581%	3,441%
Fiastra	043017	57,67	578	2,286%	0,800%	0,162%	0,097%	0,897%
Fiordimonte	043018	21,40	207	0,848%	0,297%	0,058%	0,035%	0,332%
Fiuminata	043019	76,22	1.497	3,021%	1,057%	0,420%	0,252%	1,310%
Gagliole	043020	24,05	655	0,953%	0,334%	0,184%	0,110%	0,444%
Macerata	043023	92,53	42.019	3,667%	1,284%	11,797%	7,078%	8,362%
Montecassiano	043026	33,36	7.185	1,322%	0,463%	2,017%	1,210%	1,673%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Monte Cavallo	043027	33,36	149	1,322%	0,463%	0,042%	0,025%	0,488%
Montecosaro	043028	21,88	6.918	0,867%	0,304%	1,942%	1,165%	1,469%
Montefano	043029	33,94	3.555	1,345%	0,471%	0,998%	0,599%	1,070%
Montelupone	043030	32,67	3.658	1,295%	0,453%	1,027%	0,616%	1,069%
Morrovalle	043033	42,58	10.287	1,688%	0,591%	2,888%	1,733%	2,324%
Muccia	043034	25,91	929	1,027%	0,359%	0,261%	0,156%	0,516%
Pievebovigliana	043037	27,22	844	1,079%	0,378%	0,237%	0,142%	0,520%
Pieve Torina	043038	74,80	1.483	2,965%	1,038%	0,416%	0,250%	1,287%
Pioraco	043039	19,45	1.250	0,771%	0,270%	0,351%	0,211%	0,480%
Poggio San Vicino	043040	13,03	297	0,517%	0,181%	0,083%	0,050%	0,231%
Pollenza	043041	39,55	6.583	1,568%	0,549%	1,848%	1,109%	1,658%
Porto Recanati	043042	17,25	11.495	0,684%	0,239%	3,227%	1,936%	2,176%
Potenza Picena	043043	48,55	15.843	1,924%	0,674%	4,448%	2,669%	3,342%
Recanati	043044	103,46	21.416	4,101%	1,435%	6,013%	3,608%	5,043%
San Severino Marche	043047	194,26	13.018	7,700%	2,695%	3,655%	2,193%	4,888%
Sefro	043050	42,54	431	1,686%	0,590%	0,121%	0,073%	0,663%
Serrapetrona	043051	37,65	1.008	1,492%	0,522%	0,283%	0,170%	0,692%
Serravalle di Chienti	043052	95,99	1.085	3,805%	1,332%	0,305%	0,183%	1,514%
Tolentino	043053	95,12	20.336	3,770%	1,320%	5,709%	3,426%	4,745%
Treia	043054	93,54	9.745	3,707%	1,298%	2,736%	1,642%	2,939%
Ussita	043056	55,30	420	2,192%	0,767%	0,118%	0,071%	0,838%
Visso	043057	100,40	1.180	3,979%	1,393%	0,331%	0,199%	1,592%
Provincia di Macerata								
Castelfidardo	042010	33,39	18.645	1,323%	0,463%	5,235%	3,141%	3,604%
Filottrano	042019	71,20	9.622	2,822%	0,988%	2,701%	1,621%	2,609%
Loreto	042022	17,90	12.533	0,709%	0,248%	3,519%	2,111%	2,359%
Numana	042032	10,94	3.716	0,433%	0,152%	1,043%	0,626%	0,778%
Osimo	042034	106,74	33.991	4,231%	1,481%	9,543%	5,726%	7,207%
Sirolo	042048	16,68	3.856	0,661%	0,231%	1,083%	0,650%	0,881%
Provincia di Ancona								
Totale Comuni	48	2.522,92	356.185	100,000%	35,000%	100,000%	60,000%	95,000%
Province								
Macerata		2.266,08	273.822	89,820%	1,655%	76,876%	2,428%	4,082%
Ancona		256,84	82.363	10,180%	0,188%	23,124%	0,730%	0,918%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Totale Province	2	2.522,92	356.185	100,000%	1,842%	100,000%	3,158%	5,000%
Totale generale		2.522,92	356.185,0					100,000%

Fonte dato popolazione: ISTAT Censimento 2011 Supplemento ordinario n. 209 alla G.U. n. 294 del 18/12/2012

Fonte dato superficie: ISTAT sito internet:
www.istat.it/archivio/82599

Aato 4 ELENCO ENTI CONVENZIONATI CON LE RISPETTIVE QUOTE

quota Comuni 95% quota Province 5%

Comuni	Codice ISTAT	Parametro: superficie territorio comunale (km ²)	Parametro: popolazione residente n.	S% = Scom /Stot	qS (quota superficie) = 35% x S%	P% = Pcom /Ptot	qP (quota popolazione) = 60% x P%	Quota totale q= qS + qP
Colmurano	043014	11,20	1.278	1,714%	0,600%	1,063%	0,638%	1,238%
Gualdo	043021	22,22	868	3,402%	1,191%	0,722%	0,433%	1,624%
Loro Piceno	043022	32,58	2.481	4,988%	1,746%	2,064%	1,239%	2,984%
Mogliano	043025	29,26	4.773	4,479%	1,568%	3,972%	2,383%	3,951%
Monte San Giusto	043031	20,04	8.071	3,068%	1,074%	6,716%	4,029%	5,103%
Monte San Martino	043032	18,47	792	2,827%	0,990%	0,659%	0,395%	1,385%
Penna San Giovanni	043035	28,08	1.154	4,300%	1,505%	0,960%	0,576%	2,081%
Petriolo	043036	15,65	1.977	2,395%	0,838%	1,645%	0,987%	1,825%
Ripe San Ginesio	043045	10,17	860	1,557%	0,545%	0,716%	0,429%	0,974%
San Ginesio	043046	78,02	3.644	11,945%	4,181%	3,032%	1,819%	6,000%
Sant'Angelo Pontano in	043048	27,38	1.483	4,192%	1,467%	1,234%	0,740%	2,208%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sarnano	043049	63,17	3.367	9,671%	3,385%	2,802%	1,681%	5,066%
Urbisaglia	043055	22,86	2.712	3,500%	1,225%	2,257%	1,354%	2,579%
Provincia di Macerata								
Falerone	109005	24,61	3.395	3,768%	1,319%	2,825%	1,695%	3,014%
Francavilla d'Ete	109007	10,20	1.009	1,562%	0,547%	0,840%	0,504%	1,051%
Magliano di Tenna	109010	7,93	1.426	1,214%	0,425%	1,187%	0,712%	1,137%
Massa Fermana	109011	7,73	1.002	1,183%	0,414%	0,834%	0,500%	0,914%
Montappone	109013	10,41	1.749	1,593%	0,558%	1,455%	0,873%	1,431%
Montegiorgio	109017	47,45	6.965	7,264%	2,542%	5,795%	3,477%	6,020%
Montegranaro	109018	31,42	13.153	4,810%	1,684%	10,944%	6,567%	8,250%
Monte San Pietrangeli	109023	18,45	2.547	2,825%	0,989%	2,119%	1,272%	2,260%
Monte Urano	109024	16,72	8.283	2,559%	0,896%	6,892%	4,135%	5,031%
Monte Vidon Corrado	109026	5,95	777	0,911%	0,319%	0,647%	0,388%	0,707%
Porto Sant'Elpidio	109034	18,13	25.324	2,775%	0,971%	21,072%	12,643%	13,614%
Rapagnano	109035	12,65	2.044	1,936%	0,678%	1,701%	1,020%	1,698%
Sant'Elpidio a Mare	109037	50,52	16.968	7,734%	2,707%	14,119%	8,471%	11,178%
Torre San Patrizio	109040	11,93	2.078	1,827%	0,639%	1,729%	1,037%	1,677%
Provincia di Fermo								
Totale Comuni	27	653,18	120.180	100,000%	35,000%	100,000%	60,000%	95,000%
Province								
Macerata		379,10	33.460	58,039%	1,069%	27,842%	0,879%	1,948%
Fermo		274,08	86.720	41,961%	0,773%	72,158%	2,279%	3,052%
Totale Province	2	653,18	120.180	100,000%	1,842%	100,000%	3,158%	5,000%
Totale generale		653,18	120.180,0					100,000%

Fonte dato popolazione: ISTAT Censimento 2011 Supplemento ordinario n. 209 alla G.U. n. 294 del 18/12/2012

Fonte dato superficie: ISTAT sito internet:
www.istat.it/archivio/82599



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Aato 5 ELENCO ENTI CONVENZIONATI CON LE RISPETTIVE QUOTE

quota Comuni		95%			quota Province		5%	
Comuni	Codice ISTAT	Parametro: superficie territoriale comunale (km ²)	Parametro: popolazione residente n.	S% = Scom/Stot	qS (quota superficie) = 35% x S%	P% = Pcom/Ptot	qP (quota popolazione) = 60% x P%	Quota totale q = qS + qP
Acquasanta Terme	044001	138,39	3.050	7,617%	2,666%	1,022%	0,613%	3,279%
Acquaviva Picena	044002	21,06	3.848	1,159%	0,406%	1,289%	0,773%	1,179%
Appignano del Tronto	044005	23,19	1.852	1,277%	0,447%	0,620%	0,372%	0,819%
Arquata del Tronto	044006	92,23	1.287	5,076%	1,777%	0,431%	0,259%	2,035%
Ascoli Piceno	044007	158,02	49.958	8,697%	3,044%	16,734%	10,040%	13,084%
Carassai	044010	22,24	1.116	1,224%	0,428%	0,374%	0,224%	0,653%
Castel di Lama	044011	10,98	8.470	0,604%	0,211%	2,837%	1,702%	1,914%
Castignano	044012	38,80	2.947	2,135%	0,747%	0,987%	0,592%	1,340%
Castorano	044013	14,08	2.322	0,775%	0,271%	0,778%	0,467%	0,738%
Colli del Tronto	044014	5,94	3.566	0,327%	0,114%	1,194%	0,717%	0,831%
Comunanza	044015	54,40	3.204	2,994%	1,048%	1,073%	0,644%	1,692%
Cossignano	044016	14,95	1.015	0,823%	0,288%	0,340%	0,204%	0,492%
Cupra Marittima	044017	17,34	5.378	0,954%	0,334%	1,801%	1,081%	1,415%
Folignano	044020	14,86	9.302	0,818%	0,286%	3,116%	1,869%	2,156%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Force	044021	34,31	1.428	1,888%	0,661%	0,478%	0,287%	0,948%
Grottammare	044023	18,00	15.615	0,990%	0,347%	5,230%	3,138%	3,485%
Maltignano	044027	8,17	2.483	0,450%	0,157%	0,832%	0,499%	0,656%
Massignano	044029	16,30	1.655	0,897%	0,314%	0,554%	0,333%	0,647%
Monsampolo del Tronto	044031	15,43	4.563	0,849%	0,297%	1,528%	0,917%	1,214%
Montalto delle Marche	044032	33,94	2.260	1,868%	0,654%	0,757%	0,454%	1,108%
Montedinove	044034	11,93	505	0,657%	0,230%	0,169%	0,101%	0,331%
Montefiore dell'Aso	044036	28,21	2.180	1,552%	0,543%	0,730%	0,438%	0,981%
Montegallo	044038	48,46	573	2,667%	0,934%	0,192%	0,115%	1,049%
Montemonaco	044044	67,81	635	3,732%	1,306%	0,213%	0,128%	1,434%
Monteprandone	044045	26,38	12.211	1,452%	0,508%	4,090%	2,454%	2,962%
Offida	044054	49,60	5.215	2,730%	0,956%	1,747%	1,048%	2,004%
Palmiano	044056	12,70	214	0,699%	0,245%	0,072%	0,043%	0,288%
Ripatransone	044063	74,28	4.341	4,088%	1,431%	1,454%	0,872%	2,303%
Roccafluvione	044064	60,63	2.061	3,337%	1,168%	0,690%	0,414%	1,582%
Rotella	044065	27,44	936	1,510%	0,529%	0,314%	0,188%	0,717%
San Benedetto del Tronto	044066	25,41	46.963	1,398%	0,489%	15,731%	9,438%	9,928%
Spinetoli	044071	12,58	7.108	0,693%	0,242%	2,381%	1,429%	1,671%
Venarotta	044073	30,21	2.146	1,663%	0,582%	0,719%	0,431%	1,013%
Provincia di Ascoli Piceno								
Altidona	109001		3.234	0,714%	0,250%	1,083%	0,650%	0,900%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

		12,97						
Amandola	109002	69,50	3.709	3,825%	1,339%	1,242%	0,745%	2,084%
Belmonte Piceno	109003	10,53	664	0,580%	0,203%	0,222%	0,133%	0,336%
Campofilone	109004	12,21	1.951	0,672%	0,235%	0,654%	0,392%	0,627%
Fermo	109006	124,53	37.016	6,854%	2,399%	12,399%	7,439%	9,838%
Grottazzolina	109008	9,26	3.287	0,510%	0,178%	1,101%	0,661%	0,839%
Lapedona	109009	14,93	1.175	0,821%	0,288%	0,394%	0,236%	0,524%
Monsampietro Morico	109012	9,76	682	0,537%	0,188%	0,228%	0,137%	0,325%
Montefalcone Appennino	109014	15,99	445	0,880%	0,308%	0,149%	0,089%	0,397%
Montefortino	109015	78,62	1.214	4,327%	1,514%	0,407%	0,244%	1,758%
Monte Giberto	109016	12,53	815	0,690%	0,241%	0,273%	0,164%	0,405%
Monteleone di Fermo	109019	8,21	436	0,452%	0,158%	0,146%	0,088%	0,246%
Montelparo	109020	21,63	861	1,190%	0,417%	0,288%	0,173%	0,590%
Monte Rinaldo	109021	7,92	397	0,436%	0,153%	0,133%	0,080%	0,232%
Monterubbiano	109022	32,24	2.351	1,774%	0,621%	0,787%	0,472%	1,093%
Monte Vidon Combatte	109025	11,17	459	0,615%	0,215%	0,154%	0,092%	0,307%
Montottone	109027	16,38	1.011	0,901%	0,316%	0,339%	0,203%	0,519%
Moresco	109028	6,35	605	0,350%	0,122%	0,203%	0,122%	0,244%
Ortezzano	109029	7,08	791	0,389%	0,136%	0,265%	0,159%	0,295%
Pedaso	109030	3,85	2.771	0,212%	0,074%	0,928%	0,557%	0,631%
Petricoli	109031	24,00	2.440	1,321%	0,462%	0,817%	0,490%	0,953%
Ponzano di Fermo	109032		1.708	0,785%	0,275%	0,572%	0,343%	0,618%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

		14,27						
Porto San Giorgio	109033	8,79	15.957	0,484%	0,169%	5,345%	3,207%	3,376%
Santa Vittoria in Matenano	109036	26,18	1.422	1,441%	0,504%	0,476%	0,286%	0,790%
Servigliano	109038	18,49	2.347	1,018%	0,356%	0,786%	0,472%	0,828%
Smerillo	109039	11,29	389	0,622%	0,218%	0,130%	0,078%	0,296%
Provincia di Fermo								
Totale Comuni	59	1.816,95	298.544	100,000%	35,000%	100,000%	60,000%	95,000%
Province								
Ascoli Piceno		1.228,27	210.407	67,601%	1,245%	70,478%	2,226%	3,471%
Fermo		588,68	88.137	32,399%	0,597%	29,522%	0,932%	1,529%
Totale Province	2	1.816,95	298.544	100,000%	1,842%	100,000%	3,158%	5,000%
Totale generale		1.816,95	298.544,0					100,000%

Fonte dato popolazione: ISTAT Censimento 2011 Supplemento ordinario n. 209 alla G.U. n. 294 del 18/12/2012

Fonte dato superficie: ISTAT sito internet:
www.istat.it/archivio/82599

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

allegato 2

Ricognizione rapporti giuridici pendenti con il personale dipendente AATO n. *

* Deve essere redatto a cura dell'attuale AATO.(...)